



Manuale delle modalità operative di consolidamento

*Studio e analisi delle metodologie per il
consolidamento dei bilanci delle
partecipazioni regionali*

Dicembre 2016



Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorato bilancio, finanze e
patrimonio

Dipartimento bilancio, finanze e
patrimonio

Struttura credito, partecipazioni e
previdenza integrativa

Manuale delle modalità operative di consolidamento

Studio della metodologia per il consolidamento dei bilanci delle partecipazioni regionali

L'amministrazione pubblica, insieme alle società partecipate, alle aziende non profit (quali fondazioni, associazioni, consorzi, ecc...), seppure appartenenti a settori di attività diversi, a volte complementari, fanno parte di un gruppo con finalità omogenee, se viste nell'ottica del soddisfacimento dei bisogni collettivi.

Il gruppo "amministrazione pubblica" non ha per sua essenza una direzione unitaria in senso economico-aziendale, ma è rappresentato da una realtà di aggregazioni di imprese presenti nel settore pubblico. Il legislatore solo recentemente ha riconosciuto l'esistenza del "gruppo amministrazione pubblica" e ne ha stabilito lo strumento di rappresentazione contabile e di programmazione e controllo: il bilancio consolidato.

Tenuto conto della diffusione del fenomeno della partecipazione degli enti territoriali italiani in organizzazioni esterne – la maggior parte organizzate giuridicamente sotto forma di società – impegnate nello sviluppo del territorio e nell'erogazione di servizi di pubblico interesse, a livello nazionale è stato ritenuto opportuno introdurre per tutti gli enti un idoneo strumento di programmazione, controllo, nonché di *corporate governance*.

Il c.d. "bilancio consolidato del gruppo pubblico" rappresenta, quindi, in un'ottica unica e di insieme, l'ente pubblico e il parco delle sue partecipate, mutuando così l'esperienza dei gruppi aziendali privati.

Il presente manuale è stato predisposto con riferimento all'obiettivo gestionale assegnato dalla Giunta regionale trasversalmente al Coordinatore del dipartimento bilancio, finanze e patrimonio e al Dirigente della struttura credito partecipazioni e previdenza integrativa, con atto n. 1992, in data 30 dicembre 2015.

Sommario

1	Premessa	5
2	Riferimenti normativi.....	7
3	Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo: definizione del perimetro..	10
3.1	Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato	18
3.2	Comunicazioni ai componenti del gruppo	20
4	Percorso procedurale per l'elaborazione del bilancio consolidato.....	22
4.1	Recepimento dei bilanci degli organismi da consolidare e attività per uniformare le voci di bilancio	23
4.2	Predisposizione e applicazione delle scritture di rettifica (eliminazione delle operazioni infragruppo).....	24
4.3	Individuazione delle quote di pertinenza di terzi.....	26
4.4	Redazione del bilancio consolidato (principali metodologie di consolidamento: metodo integrale per le controllate e metodo proporzionale per le partecipate)	27
4.4.1	Il consolidamento integrale	27
4.4.2	Il consolidamento proporzionale	29
4.4.3	Il metodo del patrimonio netto	30
4.4.4	La scelta del metodo.....	30
4.5	Redazione della nota integrativa al bilancio consolidato.....	33
5	Principio finale	35
6	Sezione operativa	36
6.1	Individuazione delle operazioni infragruppo e loro trattamento	36
6.1.1	Pagamento dei dividendi da parte delle società alla regione	36
6.1.2	Rettifica di costi e ricavi derivanti da concessioni.....	37
6.1.3	Rettifica di costi e ricavi derivanti da contributi riconosciuti dalla regione	37
6.1.4	Rettifica di costi e ricavi derivanti da contributi riconosciuti dalla regione	38
6.1.5	Eliminazione di crediti e di debiti	38
6.1.6	Aumenti di capitale nelle società controllate.....	38

6.2	Trasferimenti di somme dalla regione alle sue società controllate per la dotazione di fondi istituiti con leggi regionali.....	39
6.2.1	FINAOSTA S.P.A.	39
6.2.2	SERVIZI PREVIDENZIALI VALLE D'AOSTA S.P.A.	41
6.3	Operazione di consolidamento ed individuazione delle quote di pertinenza di terzi.....	42
7	Conclusioni.....	48
7.1	La funzione informativa del bilancio consolidato.....	48
7.2	Le potenzialità e i limiti informativi.....	49
8	Scadenziario	50
9	Allegati OPERATIVI.....	52

1 Premessa

Le seguenti linee guida dettagliano le modalità con le quali la Regione e le sue società partecipate devono procedere ai fini del consolidamento del bilancio.

Il consolidamento delle partecipazioni è propedeutico alla redazione del bilancio della Regione, che deve già contenere nel proprio stato patrimoniale il valore della partecipazione consolidata, e nel proprio conto economico la quota-parte del risultato d'esercizio della partecipata.

Il bilancio consolidato rappresenta il bilancio di un gruppo, composto da più realtà con distinte personalità giuridiche, ma che si identificano un'unica entità economica a direzione unitaria. Permette quindi di rappresentare, in modo completo ed economicamente espressivo, il gruppo in termini di situazione patrimoniale, finanziaria e di risultato economico. Ciò avviene, in modo semplificato, attraverso le tre seguenti fasi:

- a) aggregazione delle attività, delle passività, dei componenti positivi e negativi di reddito della capogruppo (la Regione Autonoma Valle d'Aosta) con i corrispondenti valori delle imprese controllate rientranti nell'area di consolidamento;
- b) eliminazione del valore delle partecipazioni della capogruppo nelle controllate, unitamente al patrimonio netto di queste ultime;
- c) eliminazione dei valori (patrimoniali, finanziari, reddituali) derivanti da operazioni tra le società del gruppo (intragruppo).

Il bilancio consolidato si rende necessario poiché l'insieme dei bilanci delle unità che compongono il gruppo non riesce a fornire la rappresentazione veritiera e corretta del reddito e del capitale di gruppo, così come il bilancio di esercizio della controllante non è in grado di fornire la rappresentazione della multiforme realtà economica sottostante, in quanto le entità sono esclusivamente rappresentate dal valore delle partecipazioni.

Il bilancio consolidato è:

- predisposto in attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del decreto 118/2011;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (intesi come nota integrativa e relazione sulla gestione);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;

- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le fasi per la predisposizione del bilancio consolidato sono le seguenti:

- individuazione della totalità delle realtà partecipate;
- individuazione delle realtà che rispettano determinati requisiti e che potenzialmente potrebbero entrare nell'area di consolidamento;
- definizione dell'area di consolidamento;
- elaborazione del bilancio consolidato.

2 Riferimenti normativi

Per gli enti territoriali il principio dell'armonizzazione è stato introdotto da una norma di delega, costituita **dall'articolo 2 della legge sul federalismo fiscale, legge n. 42/2009**, che è intervenuta con riferimento all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche territoriali, vale a dire regioni, enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, ed altri) ed enti del Servizio sanitario nazionale. A tale delega è stata data attuazione con il **decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118** che, in particolare, ha disciplinato, nel **principio contabile applicato 4/4**, i contenuti del bilancio consolidato degli enti in questione con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate.

La legge delega è stata ispirata a un principio di armonizzazione connesso all'esigenza della raccordabilità dei bilanci pubblici in sede europea.

Il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 definisce:

- i criteri di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche territoriali;
- i principi contabili sul bilancio consolidato (allegato 4); gli schemi di bilancio (allegato 11);
- i termini e le modalità per un periodo relativamente ampio di sperimentazione (due anni).

L'art. 11-bis del D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. n.126 del 10.08.2014, prevede che gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Per quanto non specificatamente previsto, si rimanda ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Il bilancio consolidato è un obiettivo centrale, nell'ambito degli strumenti previsti dal d.lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. n. 126/2014, che, nell'armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, delle province e degli enti locali, dispone anche il consolidamento dei conti tra gli enti e gli organismi loro partecipati, nell'ottica di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi

livelli di governo e nella prospettiva della salvaguardia degli equilibri complessivi della finanza territoriale.

Nella gradualità dei tempi di attuazione della riforma, l'obbligo del consolidamento non è stato generalizzato, ma è stata prevista la facoltà di rinviarne l'adozione da parte degli enti non sperimentatori, posto che la facoltà di rinvio si estende alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e al piano dei conti integrato, anche ai soli fini conoscitivi (artt. 3, comma 12 e 11-bis, comma 4, d.lgs. n. 118/2011).

La Regione Autonoma Valle d'Aosta con l'approvazione della **legge 11 dicembre 2015, n. 19, articolo 27 (Armonizzazione dei bilanci pubblici)**, nelle more della definizione con norma di attuazione dello Statuto speciale delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011, ha posticipato di un anno la riforma contabile di armonizzazione del bilancio pubblico.

Pertanto, la Regione Valle d'Aosta redigerà il consolidato nel 2018, con riferimento all'esercizio 2017.

Per quanto riguarda gli enti locali del proprio territorio, la Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di autonomie locali:

- a) assicura l'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci, assumendo il ruolo di coordinamento e impulso per la corretta applicazione delle disposizioni medesime, anche con il coinvolgimento degli enti locali;
- b) promuove iniziative permanenti, sia formative che di accompagnamento, per creare e consolidare le migliori condizioni possibili per l'applicazione della nuova disciplina;
- c) si pone come interlocutore e garante, nei confronti dello Stato, dell'attuazione dei sistemi contabili armonizzati, anche al fine di ricercare soluzioni legate a specificità e peculiarità, derivanti dai rapporti finanziari tra la Regione e gli enti locali del suo territorio.

La normativa civilistica di riferimento per il consolidamento delle partecipazioni in imprese controllate e collegate è l'art. **2426, n. 4) cc** ove dispone che "le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più dette imprese, anziché secondo il criterio del 'costo di acquisto', per un importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i

dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi stabiliti per la redazione del bilancio dagli artt. 2423 e 2423-bis”.

Il legislatore, inoltre, distingue tra il primo anno di iscrizione della partecipazione al patrimonio netto rispetto agli anni successivi. “Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile”.

3 Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo: definizione del perimetro

Come anticipato, il bilancio consolidato rappresenta uno strumento per superare le carenze informative e valutative, che caratterizzano i bilanci di natura finanziaria propri delle amministrazioni pubbliche, consentendo all'ente che è a capo del "gruppo amministrazione pubblica" di disporre di un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia gli organismi – societari e non – in cui si articola il gruppo.

Quando si parla di gruppo amministrazione pubblica si fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non sia presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate, e ad una nozione di partecipazione, mentre non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Come attività preliminare, per poter redigere il bilancio consolidato, è, quindi, necessario definire **la c.d. area di consolidamento** che è costituita dall'insieme di enti e organismi da prendere in considerazione ai fini della redazione del bilancio consolidato, indipendentemente dalla forma giuridica, pubblica o privata, anche quando svolgono attività dissimili da quelle svolte dagli altri componenti del Gruppo o dalla amministrazione capo-gruppo.

L'area di consolidamento deve essere individuata all'interno del "gruppo amministrazione pubblica" che comprende i seguenti enti, organismi strumentali e società controllate e partecipate:

1. gli **organismi strumentali** che, come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del d.lgs 118/2011, sono articolazioni organizzative dell'ente, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Sono organismi strumentali anche le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio;
2. gli **enti strumentali controllati**, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
3. gli **enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni che definiscono gli enti strumentali controllati.
4. le **società controllate** dalla Regione nei cui confronti la stessa:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e

quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

La Regione attualmente non controlla società quotate, anche se la società C.V.A. spa, controllata indirettamente per il tramite di Finaosta, ha già avviato il processo di quotazione, che dovrebbe concludersi nel corso del 2017, come previsto nel disegno di legge regionale n.96/XIV (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Pertanto, in fase di prima applicazione, relativamente all'esercizio 2017, non dovrebbe essere presa in considerazione.

5. le **società partecipate** dalla Regione a **totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione indipendentemente dalla quota di partecipazione**. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Le altre partecipazioni che non rientrano in alcuna delle categorie sopra elencate (controllo, collegamento o controllo congiunto) non sono coinvolte nella procedura di consolidamento.

Sulla base di queste definizioni il “gruppo amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese (in tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi).

Applicando le definizioni sopradescritte, oltre alla stessa Regione, in qualità di capogruppo, i soggetti componenti “**Gruppo amministrazione pubblica della Regione Autonoma Valle d'Aosta**” al 31.12.16 sono:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

1. organismi strumentali

Denominazione Organismo Partecipato	Riferimento normativo	tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio
Consiglio regionale	l. cost. 26 agosto 1948, n. 4	a) servizi istituzionali, generali e di gestione
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione	l. r. 26 luglio 2000, n.19	b) istruzione e diritto allo studio

2. enti strumentali controllati

Denominazione Organismo Partecipato	Riferimento normativo	tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio
Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta	l. r. 19 agosto 1998, n. 46	a) servizi istituzionali, generali e di gestione
Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA	l. r. 4 settembre 1995, n. 41	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta - AREA	l.r. 26 aprile 2007, n. 7	o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
Agenzia regionale per le relazioni sindacali - ARRS	l.r. 23 luglio 2010, n. 22	a) servizi istituzionali, generali e di gestione; n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
Agenzia regionale per l'edilizia residenziale - ARER - Agence régionale pour le logement	l.r. 9 settembre 1999, n.30	g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
Associazione Forte di Bard	l.r. 17 maggio 1996, n. 10	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
Associazione Route des Vins	l.r. 28 aprile 2003, n. 18	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
Camera valdostana delle imprese e delle professioni	l.r. 20 maggio 2002, n. 7	m) sviluppo economico e competitività; n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
Comitato regionale per la gestione venatoria	l.r. 27 agosto 1994, n. 64	o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;

Convitto regionale "Federico Chabod"	l. 16 maggio 1978, n. 196	b) istruzione e diritto allo studio;
Ente gestore del Parco naturale del Mont Avic	l.r. 10 agosto 2004, n. 16	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
Fondazione Courmayeur - Centro internazionale di diritto, società ed economia	l.r. 19 aprile 1988, n. 18	m) sviluppo economico e competitività;
Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste	l.r. 9 novembre 2010, n. 36	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale (SFOM)	l.r. 17 marzo 1992, n. 8	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali; e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
Fondazione Montagna Sicura	l.r. 24 giugno 2002, n. 9	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
Fondazione per la formazione professionale agricola	l.r. 1° giugno 1982, n. 12	b) istruzione e diritto allo studio; n) politiche per il lavoro e la formazione professionale; o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
Fondazione per la formazione professionale turistica	l.r. 28 giugno 1991, n. 20	b) istruzione e diritto allo studio; f) turismo; n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
Fondazione per la ricerca sul cancro	l.r. 4 agosto 2010 n. 32	l) tutela della salute;
Fondazione Sistema Ollignan Onlus	l.r. 20 dicembre 2010, n. 43	k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia; l) tutela della salute;
Institut Valdotain de l'Artisanat de Tradition - IVAT	l.r. 24 maggio 2007, n. 10	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste	l.r. 18 luglio 2012, n. 22	b) istruzione e diritto allo studio; d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
Office régional du Tourisme - Ufficio regionale del Turismo	l.r. 26 maggio 2009, n. 9	f) turismo;

3. enti strumentali partecipati			
Denominazione Organismo Partecipato	Riferimento normativo	tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio	
Casa di riposo G.B. Festaz / Maison de repos J.B. Festaz	l.r. 23 dicembre 2004, n. 34	k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia; l) tutela della salute;	
CERVIM - Centro di Ricerche, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura Montana	l.r. 11 agosto 2004, n. 17	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;	
Fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno"	l.r. 23 agosto 1991, n. 33	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;	
Fondazione Grand Paradis	l.r. 10 agosto 2004, n. 14	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;	
Institut régional A. Gervasone - Istituto regionale A. Gervasone	l.r. 30 luglio 1986, n. 36	b) istruzione e diritto allo studio;	
Fondazione Clément Fillietroz	l.r. 14 novembre 2002, n. 24	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;	
4. società controllate direttamente			
Denominazione Organismo Partecipato	Riferimento normativo	Percentuale di possesso	tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio
Casino de la Vallée S.p.a.	l.r. 30 novembre 2001, n. 36	99,96%	f) turismo
Finanziaria Regionale Valle d'Aosta S.p.a. (Finaosta S.p.a.)	l.r. 28 giugno 1982, n.16 e l.r. 16 marzo 2006, n. 7	100%	a) servizi istituzionali, generali e di gestione; m) sviluppo economico e competitività;
IN.VA. S.p.a.	l.r. 17 agosto 1987, n.81	75%	a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.a.	l.r. 26 giugno 1997, n.22	50% + 50%	a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
Società Italiana Traforo Gran San Bernardo S.p.a. (SITRASB S.p.a.)	ll.rr. 30 gennaio 1962, n. 7, 27 giugno 1963, n. 17, 10 aprile 1967, n. 7, 4 dicembre	63,50%	i) trasporti e diritto alla mobilità;

	1970, n. 35, 22 maggio 1985, n. 38		
SOCIETA' DI SERVIZI VALLE D'AOSTA SPA	l.r. 20 dicembre 2010, n. 44	100%	a) servizi istituzionali, generali e di gestione; b) istruzione e diritto allo studio; d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali; k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia; l) tutela della salute; h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

4. società controllate indirettamente			
Denominazione Organismo Partecipato	Riferimento normativo	Percentuale di possesso	tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio
AOSTA FACTOR	l.r. 16 marzo 2006, n.7, articolo 5	79,31%	m) sviluppo economico e competitività;
AUTOPORTO DELLA VALLE D'AOSTA SPA	l.r. 10 aprile 1997, n.12	98,00%	i) trasporti e diritto alla mobilità;
C.V.A. S.P.A. - COMPAGNIA VALDOSTANA ACQUE	l.r. 10 aprile 1997, n.12	100%	p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
CERVINO SPA	l.r. 10 aprile 1997, n.12	86,33%	f) turismo;
COMPLESSO OSPEDALIERO UMBERTO PARINI SRL	l.r. 10 aprile 1997, n.12	100%	a) servizi istituzionali, generali e di gestione; l) tutela della salute;
COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A.	l.r. 10 aprile 1997, n.12	92,47%	f) turismo;
FUNIVIE DEL PICCOLO SAN BERNARDO SPA	l.r. 10 aprile 1997, n.12	68,72%	f) turismo;
FUNIVIE MONTE BIANCO	l.r. 10 aprile 1997,	50%	f) turismo;

SPA	n.12		
MONTEROSA SPA	l.r. 10 aprile 1997, n.12	87,42%	f) turismo;
NUOVA UNIVERSITA VALDOSTANA SRL	l.r. 10 aprile 1997, n.12	100%	a) servizi istituzionali, generali e di gestione; b) istruzione e diritto allo studio;
PILA SPA	l.r. 10 aprile 1997, n.12	84,69%	f) turismo;
PROGETTO FORMAZIONE S.C.R.L.	l.r. 10 aprile 1997, n.12	91,77%	n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
STRUTTURA VALLE D'AOSTA SRL	l.r. 18 giugno 2004, n.10	100%	a) servizi istituzionali, generali e di gestione; m) sviluppo economico e competitività;

5. altre società partecipate (fino al 2017)

controllo congiunto

nessuna

5. altre società partecipate (a partire dal 2018)

collegate

Denominazione Organismo Partecipato	Riferimento normativo	Percentuale di possesso	tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio
AVDA SPA	l.r. 10 aprile 1997, n.12	49%	i) trasporti e diritto alla mobilità;
Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.a. (R.A.V. S.p.a.)	ll.rr. 28 dicembre 1984, n. 73 e 6 novembre 1991, n. 64	42%	i) trasporti e diritto alla mobilità;
S.I.T. Vallee soc. cons. a r.l.	l.r. 10 aprile 1997, n. 12	25%	i) trasporti e diritto alla mobilità;
Società Autostrade Valdostane S.p.a. (S.A.V. S.p.a.)	l.r. 14 aprile 1962, n.9	28,72%	i) trasporti e diritto alla mobilità;
VALECO S.p.a.	l.r. 10 agosto 1987, n.63	25%	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

			dell'ambiente;
INDUSTRIA SERVIZI ECOLOGICI - ISECO - SPA	l.r. 10 aprile 1997, n.12	20%	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
SIMA SPA	l.r. 10 aprile 1997, n.12	49,00%	m) sviluppo economico e competitività;
VERRES SPA in liquidazione	l.r. 10 aprile 1997, n.12	27,35%	m) sviluppo economico e competitività;

altre società partecipate che non rientrano nel gruppo			
Società Italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco	l.r. 30 dicembre 1971, n. 25	10,63%	i) trasporti e diritto alla mobilità;
CONSORZIO TOP-IX	l.r. 10 aprile 1997, n.12	1 quota	a) servizi istituzionali, generali e di gestione; m) sviluppo economico e competitività;
AIR VALLEE SPA	l.r. 16 marzo 2006, n.7, articolo 5	0,11%	i) trasporti e diritto alla mobilità;
REGIONAL AIRPORT SPA	l.r. 16 marzo 2006, n.7, articolo 5	0,11%	i) trasporti e diritto alla mobilità;
SEA SRL in concordato preventivo - liquidazione	l.r. 16 marzo 2006, n.7, articolo 5	12%	p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
VALFIDI sc	l.r. 16 marzo 2006, n.7, articolo 5	2,62%	m) sviluppo economico e competitività;
I.P.L.A. S.p.a. (in dismissione)	l.r. 22 marzo 1979, n.12	2,58%	m) sviluppo economico e competitività;

3.1 Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato

Ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, **la Regione deve approvare con atto della Giunta due distinti elenchi** contenenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono **il gruppo amministrazione pubblica**, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società del “gruppo amministrazione pubblica” di cui al punto 1) che saranno **compresi nel bilancio consolidato**.

Entrambi gli elenchi sono poi aggiornati alla fine dell’esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione e la versione definitiva dei due elenchi è inserita nella **nota integrativa** al bilancio consolidato.

Per le regioni, ai fini dell’inclusione in entrambi gli elenchi non si considerano gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale¹.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 **possono** non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di **impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento** in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate (si tratta di casi estremamente limitati e riguardano eventi straordinari come terremoti, alluvioni e altre calamità naturali), o di **irrilevanza dei bilanci**.

Ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, il bilancio di un componente del gruppo è **considerato irrilevante** per una regione quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una **incidenza inferiore al 5 per cento** rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- **totale dell’attivo,**
- **patrimonio netto,**
- **totale dei ricavi caratteristici.**

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente/società controllata/partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente-capogruppo al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario (visto che per le

¹ Per la predisposizione degli elenchi si richiama quanto previsto dall’art. 11-bis, comma 3: “Ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l’esclusione degli enti cui si applica il titolo II”

regioni sono esclusi a priori gli enti finanziati con le risorse destinate al servizio sanitario nazionale, vedi sopra).

Trattandosi di una facoltà, al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

Nel caso in cui non vi siano enti o società controllate o partecipate inserite nell'elenco 2), cioè oggetto di consolidamento, la regione-capogruppo dovrà dichiarare formalmente nella delibera che approva il rendiconto di non avere enti o società che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, siano oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione deve, poi, essere data specifica evidenza rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

3.2 Comunicazioni ai componenti del gruppo

L'elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato in modo che tutti i componenti del gruppo siano a conoscenza dell'area di consolidamento e predispongano le informazioni da comunicare all'ente-capogruppo.

Pertanto, come indicato nel principio contabile applicato, possibilmente prima dell'avvio di ciascun esercizio, o appena possibile, la Regione deve:

- a) **comunicare** agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) **trasmettere** a ciascuno di tali enti l'elenco completo degli enti compresi nel consolidato;
- c) **impartire** le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Tali direttive riguardano:

- 1) le *modalità e i tempi di trasmissione* dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato;

- 2) le *indicazioni di dettaglio* riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato.
- 3) le *istruzioni necessarie per avviare un percorso* che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale.

Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dall'applicazione delle disposizioni del decreto d.lgs. 118/2011.

Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio di riferimento del consolidato, l'elenco degli enti compresi nel bilancio consolidato risulti variato rispetto alla versione elaborata all'avvio dell'esercizio, tale elenco deve essere nuovamente trasmesso.

4 Percorso procedurale per l'elaborazione del bilancio consolidato

La Regione, una volta individuato il perimetro di consolidamento, per poter predisporre il proprio bilancio consolidato nell'ordine dovrà effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Recepimento dei bilanci degli organismi da consolidare e attività per uniformare le voci di bilancio;**
- 2. Predisposizione e applicazione delle scritture di rettifica** (eliminazione delle operazioni infragruppo dalle voci di bilancio)
- 3. Individuazione delle quote di pertinenza di terzi**
- 4. Redazione del bilancio consolidato** (svolgimento delle operazioni di consolidamento: applicazione del metodo integrale per le controllate e del metodo proporzionale per le partecipate)
- 5. Redazione della nota integrativa**

Si rammenta che l'articolo 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria adottino comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato.

L'allegato sub n. 11 del d.lgs. 118/2011 riporta la collocazione delle voci che risultano nei prospetti di conto economico e stato patrimoniale. Lo schema di stato patrimoniale e di conto economico da considerare ai fini della stesura del bilancio consolidato, a decorrere dal 2017 (come aggiornato al DM 4 agosto 2016), è quello consultabile sul sito ARCONET al seguente link:

[http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/SchemidiBilancio/Bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali \(Allegato n. 11 D.Lgs 118/2011\)](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/SchemidiBilancio/Bilancio%20consolidato%20con%20i%20propri%20enti%20ed%20organismi%20strumentali%20(Allegato%20n.%2011%20D.Lgs%20118/2011))

Gli allegati a corredo del bilancio consolidato sono la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa ed, eventualmente, la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4.1 Recepimento dei bilanci degli organismi da consolidare e attività per uniformare le voci di bilancio

I componenti del gruppo, attenendosi alle istruzioni ricevute attraverso le direttive, devono trasmettere alla regione la documentazione necessaria al consolidamento, costituita da:

- il **bilancio consolidato** (solo da parte dei componenti che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),
- il **bilancio di esercizio** da parte dei componenti che adottano la contabilità economico-patrimoniale,
- il **rendiconto consolidato** dell'esercizio da parte dei componenti che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

Si ribadisce che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

4.2 Predisposizione e applicazione delle scritture di rettifica (eliminazione delle operazioni infragruppo)

Rappresenta il passaggio tecnico attraverso cui devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra gli organismi ricompresi nell'area di consolidamento.

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo, perché riflette la situazione patrimoniale-finanziaria di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, le operazioni e i saldi reciproci devono essere eliminati in sede di consolidamento, in quanto costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; altrimenti tali partite risulterebbero duplicate e i saldi consolidati indebitamente accresciuti.

L'identificazione delle operazioni infragruppo, ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi, è effettuata sulla base delle informazioni richieste dalla capogruppo e trasmesse con il bilancio dai componenti del gruppo. A titolo puramente collaborativo, la Regione capogruppo valuterà se inviare alle società da consolidare un report riassuntivo delle fatture ricevute nell'esercizio al fine di effettuare una prima "quadratura" delle operazioni infragruppo.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio, nei casi in cui risulta indetraibile, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

4.3 Individuazione delle quote di pertinenza di terzi

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun gruppo intermedio, rettificato secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti, è **identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio**, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

Se una società del gruppo ha emesso azioni privilegiate cumulative, possedute da azionisti di minoranza e classificate come patrimonio netto, la quota di competenza del risultato economico d'esercizio della capogruppo è determinata tenendo conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

Nel caso in cui in un ente strumentale o in una società controllata le perdite riferibili a terzi eccedano la loro quota di pertinenza del patrimonio netto, l'eccedenza – ed ogni ulteriore perdita attribuibile ai terzi – è imputata alla capogruppo. Eccezioni sono ammesse nel caso in cui i terzi si siano obbligati, tramite un'obbligazione giuridicamente vincolante, a coprire la perdita. Se, successivamente, la componente del gruppo realizza un utile, tale risultato è attribuito alla compagine proprietaria della capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza dei terzi, proprietari di minoranza, che erano state, in precedenza, assorbite dalla capogruppo.

4.4 Redazione del bilancio consolidato (principali metodologie di consolidamento: metodo integrale per le controllate e metodo proporzionale per le partecipate)

In questa fase i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti, sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati, sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri), per intero o proporzionalmente, sulla base del metodo di consolidamento.

Il metodo di consolidamento, in effetti, determina le modalità con cui devono essere integrati tra di loro i vari elementi economici e patrimoniali per poter redigere il bilancio consolidato.

Le principali metodologie di consolidamento considerate dai principi contabili internazionali sono:

1. “consolidamento integrale”,
2. “consolidamento proporzionale”,
3. “metodo del patrimonio netto”.

4.4.1 Il consolidamento integrale

Il metodo del consolidamento integrale consiste nell’inclusione integrale delle attività e delle passività della società controllata nel bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato sarà redatto secondo gli schemi D.lgs. 118/2011 e verranno sommati, “linea per linea”, i valori delle voci dei singoli bilanci delle realtà comprese nell’area di consolidamento².

A questo punto andranno eliminati:

- a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto di queste,
- b) i crediti e i debiti tra imprese incluse nel consolidamento,

² L'utilizzo di tale metodo di consolidamento consente di fornire un'informazione completa della realtà economico-patrimoniale del gruppo, mediante l'integrazione totale delle attività, delle passività e dei risultati economici e finanziari delle imprese consolidate, consentendo di evidenziare le interessenze dei terzi in una voce del passivo mentre le differenze di consolidamento possono essere rilevate nel patrimonio netto (teoria della capogruppo) o possono confluire nel bilancio di gruppo senza distinzione alcuna, in quanto il gruppo è visto come un'unica entità economica e contabile (teoria dell'entità)

- c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate tra le medesime imprese,
- d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese relative a valori compresi nel patrimonio, diversi dai lavori in corso su ordinazione di terzi.

Quando verranno eliminate le partecipazioni delle controllate e il rispettivo patrimonio netto, potrebbe emergere una differenza tra questi due valori: la cosiddetta “**differenza di consolidamento**”.

Questa differenza va attribuita, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo da cui è generata.

Nel caso residuino ancora delle differenze, qualora il costo storico delle partecipazioni sia superiore alla corrispondente parte di patrimonio netto della controllata, esse vanno iscritte nell’attivo del bilancio consolidato sotto la voce “Differenza di consolidamento” o portate in riduzione creando la voce “Riserva di consolidamento”.

Nel caso in cui la parte di patrimonio netto sia invece superiore al costo pagato per l’acquisizione, vanno iscritte nel patrimonio netto sotto la voce “Riserva di consolidamento” o tra le passività nella voce “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri” nel caso la differenza sia dovuta alla previsione di futuri risultati economici negativi.

Dal punto di vista operativo, nel consuntivo regionale le partecipazioni dirette sono iscritte secondo il loro valore nominale. Al fine di assicurare la continuità con il precedente esercizio, nell’ambito del consolidamento, occorrerà valutare se effettuare un confronto fra il valore nominale delle partecipazioni e il patrimonio netto corrispondente al fine di valorizzare eventuali differenze di consolidamento.

Le quote di partecipazione di pertinenza di terzi, inoltre, vengono evidenziate nel patrimonio netto in una voce denominata “Capitale e riserve di terzi”.

Analogamente gli utili di spettanza di terzi sono rappresentati in una voce separata dall’utile di gruppo e con la specifica denominazione di “Utili di spettanza di terzi”.Questa metodologia è quella che deve essere adottata nel caso in cui l’entità economica (società o ente strumentale) sia **partecipata in maniera totalitaria** o sia da considerarsi **controllata**.

Tabella - Consolidamento integrale
Sommatoria orizzontale di ciascuna voce di bilancio (stato patrimoniale e conto economico), per il suo importo complessivo (a prescindere dalla percentuale di partecipazione).
Eliminazione delle partecipazioni iscritte nel bilancio della controllante contro la corrispondente quota del patrimonio netto della partecipata.
Determinazione dell'eventuale differenza di consolidamento e sua appropriata collocazione in bilancio.
Evidenziazione degli interessi degli azionisti minori sul risultato economico, nell'ipotesi di controllo non totalitario.

4.4.2 Il consolidamento proporzionale

Con il consolidamento proporzionale, si evidenzia esclusivamente la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non il suo valore globale. In cambio del valore delle partecipazioni, poi, viene eliminata solamente la quota di patrimonio netto di pertinenza del gruppo. Non compaiono, inoltre, né la voce "Patrimonio netto di terzi" né quella "Utile di terzi" nel conto economico, perché automaticamente escluse. Infine, anche gli utili e le perdite infragruppo sono eliminati proporzionalmente. Nel caso di elisione di crediti e debiti tra consociate consolidate attraverso metodi diversi, è necessario, ai fini del consolidamento proporzionale, riclassificare la parte del credito o debito di competenza di terzi tra i crediti e i debiti verso terzi. Le eventuali differenze di consolidamento subiscono un trattamento analogo a quello descritto nell'ipotesi di adozione del metodo integrale.

È possibile prevedere due forme alternative di presentazione del consolidamento proporzionale, che conducono ai medesimi risultati:

- 1) la partecipante aggrega, linea per linea, la quota parte di ciascuna attività, passività, ricavi e costi della joint venture alle rispettive voci del proprio bilancio cumulativamente ovvero aggiungendo una linea per ogni voce;
- 2) consolidamento proporzionale cd. ridotto: il bilancio consolidato della partecipante include, esponendole in voci separate (normalmente aggregate per classi), la quota parte di attività, passività, ricavi e costi appartenenti alla impresa sottoposta al controllo congiunto.

Questa metodologia è quella che deve essere adottata nel caso delle **società partecipate**, dove cioè le partecipazioni dell'ente non siano totalitarie né di controllo.

Tabella - Consolidamento proporzionale
Sommatoria dei valori della partecipante con quelli della partecipata (analiticamente per ogni singolo elemento dell'attivo, del passivo e del conto economico), ma, a differenza del consolidamento integrale, non per l'importo complessivo dei valori della partecipata, ma sulla base della percentuale di partecipazione.
Eliminazione delle partecipazioni iscritte nel bilancio della controllante contro la corrispondente quota del patrimonio netto della partecipata.
Determinazione dell'eventuale differenza di consolidamento e sua appropriata collocazione in bilancio. Gli interessi dei terzi non sono rappresentati.

4.4.3 Il metodo del patrimonio netto

Il “Metodo del Patrimonio Netto” (cd. “consolidamento sintetico” ovvero su una “sola linea”), in termini di valori e non di rappresentanza, produce sul patrimonio netto e sul risultato d'esercizio lo stesso risultato e gli stessi valori che si otterrebbero con il consolidamento integrale. Il metodo del patrimonio netto consiste nella semplice iscrizione in bilancio consolidato della parte di **patrimonio netto rettificato**, cioè la quota del patrimonio netto ottenuto tramite l'eliminazione delle operazioni infragruppo, della entità economica in cui la holding detiene una interessenza³.

Questa metodologia è quella che deve essere adottata nel caso in cui la **società partecipata sia da considerarsi collegata.**

Tabella - Metodo del patrimonio netto
Le partecipazioni sono valutate per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le opportune rettifiche richieste dai principi di redazione del consolidato e per il rispetto dei principi di cui agli artt. 2423 e 2423-bis, c.c..
La differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio ed il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico.

4.4.4 La scelta del metodo

La scelta del metodo di consolidamento da utilizzare non deve dipendere esclusivamente dalla quota di partecipazione o dal controllo che da essa scaturisce, in quanto ci sono più fattori che permettono di determinare l'effettiva tipologia di controllo esercitata. Quindi, la scelta del metodo di consolidamento richiede una più accurata valutazione di tutte le

³ Tale metodo è ammesso nel nostro ordinamento ai fini del bilancio consolidato in due casi: - quando il consolidamento integrale non è praticabile, in quanto, a causa dell'attività particolare della partecipata, l'inclusione del suo bilancio nel consolidamento renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a rappresentare con chiarezza la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del gruppo; - quando la partecipazione non può essere altrimenti consolidata in quanto, non è esercitato il controllo su di essa (imprese collegate).

fattispecie di vincoli e condizioni che possono essere interconnesse tra l'«organizzazione» e un'altra entità economica; facendo particolare attenzione alla loro natura e intensità. Pertanto: qualora l'ente posseda una partecipazione non totalitaria in un'entità ma abbia il potere di nominare la maggioranza del consiglio di amministrazione, il metodo di consolidamento da applicare sarà sicuramente il metodo integrale. Invece è ammessa l'adozione del consolidamento proporzionale di quelle entità per le quali si configuri un controllo congiunto. Le partecipazioni in società collegate, invece, sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, oppure al costo se in vista di una loro dismissione. La quota di pertinenza di terzi va presentata all'interno del bilancio consolidato, con riferimento sia al patrimonio netto sia al risultato economico. Vanno altresì fornite informazioni sul prospetto di raccordo fra bilancio della capogruppo e bilancio consolidato.

Tabella – La scelta del metodo.		
METODO INTEGRALE	METODO PROPORZIONALE	METODO DEL PATRIMONIO NETTO
<p>Controllo esclusivo</p> <p>Maggioranza assoluta in assemblea</p> <p>Potere di nomina della maggioranza degli amministratori</p> <p>Natura istituzionale di alcuni enti controllati, anche se manca il vincolo partecipativo e il potere di nominare gli organi sociali (es. le Fondazioni).</p>	<p>Controllo congiunto</p> <p>Assenza di maggioranza assoluta</p> <p>Potere di incidere sulle decisioni più importanti</p> <p>Potere di nomina amministratori</p> <p>Patti di sindacato.</p>	
Enti strumentali e Società controllate (>50%)	Società partecipate (<50%)	Partecipazioni in società collegate (>20%)

Sotto il profilo finanziario e contabile, una governance consapevole non può prescindere da strumenti che assicurino trasparenza e significatività dei conti, ed, al contempo, una corretta e sufficiente informazione destinata ai differenti stakeholders⁴ relativa all'affidabilità della gestione dell'ente ed alla solidità delle partecipate. È noto, però, che uno degli ostacoli più difficili da superare nel consolidamento dei conti è dato dalla coesistenza all'interno del “gruppo ente locale” (ente-organismi

⁴ Quali destinatari del servizio erogato, cittadini, dipendenti dell'azienda, azionisti, finanziatori, amministratori locali, politici, ecc

partecipati) di sistemi contabili differenti: finanziario ed economico. Invero, la contabilità economico-patrimoniale, tipica delle società operanti in un regime di tipo civilistico, ha come scopo la determinazione del reddito e del capitale di funzionamento, utilizza il metodo della partita doppia per la contabilizzazione dei dati e si basa sulla rilevazione dei fatti esterni di gestione e di tutti i movimenti di natura sia finanziaria che economica. La contabilità finanziaria, invece, tipica delle realtà pubbliche, ha come scopo il controllo preventivo, concomitante e consuntivo della gestione delle risorse finanziarie dell'ente, ai fini del rispetto dei vincoli imposti dalla legge (logica autorizzatoria), ed il mantenimento dell'equilibrio finanziario, da ottenersi con il pareggio di bilancio, strutturandosi in fasi predeterminate ed obbligatorie. Mentre nel primo caso ciò che rileva a fini contabili, per il principio della competenza economica, è il costo, ovvero il valore delle risorse effettivamente utilizzate, nel secondo si guarda alla competenza finanziaria, collegata alla spesa (la quale rappresenta l'esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse). Ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta degli andamenti economici, finanziari e patrimoniali del "gruppo ente locale", non può prescindere, perciò, dalla stesura di un bilancio consolidato, preceduta dalla omogeneizzazione delle voci contabili delle varie entità del gruppo. A questo proposito, grande importanza riveste il recente D.Lgs. n. 118/2011, il quale, all'art. 11, prevede che le amministrazioni pubbliche (tra le quali regioni, enti locali e loro enti strumentali) adottino comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati.

4.5 Redazione della nota integrativa al bilancio consolidato

Il bilancio consolidato è accompagnato dalla relazione sulla gestione che deve contenere la nota integrativa, il cui contenuto, ai sensi del principio contabile applicato, comprende:

- i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.
- l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:
 - della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;
 - delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
 - se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.
 - della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società;

- della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;
- qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);
- l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:
 - a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresi delle entrate esternalizzate;
 - b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
 - c) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

5 Principio finale

Per tutti gli ulteriori dettagli relativamente alle metodologie di consolidamento ed al correlato trattamento contabile non espressamente richiamate dalle presenti linee guida si rinvia a quanto disposto da:

- art. 2426 CC;
- principio contabile nazionale OIC 21;
- principio contabile nazionale OIC 17.

6 Sezione operativa

In questa sezione, vengono forniti alcuni esempi operativi con riferimento alle fasi dell'eliminazione delle operazioni infragruppo, dell'individuazione delle quote di pertinenza di terzi e dell'operazione di consolidamento.

Per quanto riguarda l'eliminazione delle operazioni infragruppo, sono state individuate le principali tipologie di operazioni poste in essere con le società in house nell'anno 2016.

Per motivi legati alla riservatezza gli importi indicati sono fittizi.

6.1 Individuazione delle operazioni infragruppo e loro trattamento

6.1.1 Pagamento dei dividendi da parte delle società alla regione

Si deve procedere nel bilancio consolidato dell'esercizio, in cui i dividendi vengono pagati, a rettificare il conto economico consolidato, eliminando i proventi finanziari, portandoli a riserva, in quanto gli stessi sono stati già contabilizzati per competenza nel bilancio consolidato di gruppo dell'anno precedente.

Esempio: la Regione riceve dalla propria società interamente controllata un dividendo pari a 100, che viene rilevato nell'esercizio in cui lo stesso è incassato fra i proventi finanziari. Ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, occorre ricomprendere fra le riserve i dividendi distribuiti poiché gli stessi fanno riferimento ad un utile maturato nell'esercizio precedente.

La scrittura contabile da porre in essere sarà la seguente:

			Dare	Avere
Eliminazione del provento finanziario	A	Incremento Riserve	100	100
(proventi finanziari)		(Riserve)		

6.1.2 Rettifica di costi e ricavi derivanti da concessioni

Nell'ottica del bilancio consolidato le operazioni relative al rilascio di concessioni devono essere rettificate integralmente perché configurano operazioni reciproche (da una parte vi è un incasso da parte della Regione dall'altra il pagamento della somma da parte della società).

Esempio: si ipotizzi che nel caso di concessione, la Regione riceva dalla società un canone di concessione demaniale pari a 100.

Rettifica della concessione

			Dare	Avere
Provento concessione incassato dalla Regione	A	Canone pagato dalla società alla Regione	100	100

6.1.3 Rettifica di costi e ricavi derivanti da contributi riconosciuti dalla regione

Nell'ottica del bilancio consolidato le operazioni relative al pagamento di contributi devono essere rettificate integralmente perché configurano operazioni reciproche (da una parte vi è un incasso della società dall'altra il pagamento della somma da parte della Regione).

Esempio: si ipotizzi che la Regione riconosca alla società un contributo pari a 100.

Rettifica del contributo

			Dare	Avere
Contributo in conto esercizio incassato dalla Società	A	Oneri per contributo in conto esercizio - Regione	100	100

6.1.4 Rettifica di costi e ricavi derivanti da contributi riconosciuti dalla regione

Nell'ottica del bilancio consolidato le operazioni relative al pagamento di fattura da parte della Regione verso la società controllata devono essere rettificate integralmente perché configurano operazioni reciproche (da una parte vi è un incasso della società dall'altra il pagamento della somma da parte della Regione).

			Dare	Avere
Vendite infragruppo	A	Costi infragruppo	100	100

6.1.5 Eliminazione di crediti e di debiti

In presenza di crediti e debiti infragruppo, gli stessi devono essere eliminati in quanto riflettono operazioni reciproche:

			Dare	Avere
Debiti infragruppo	A	Crediti infragruppo	100	100

6.1.6 Aumenti di capitale nelle società controllate

In caso di sottoscrizione da parte della Regione di aumenti di capitale nelle proprie società controllate, occorre procedere alla eliminazione dei debiti e crediti reciproci esistenti alla data del 31/12 (credito della partecipata a fronte della sottoscrizione dell'aumento di capitale e debito della Regione a fronte dell'impegno a sottoscrivere l'aumento stesso).

Ad esempio se la Regione nel corso dell'esercizio partecipa all'aumento di capitale della società sottoscrivendo l'aumento di 100, a livello di consolidato, si registrerà:

- a) un aumento della cassa consolidata se l'aumento è stato già versato;

oppure

b) l'elisione dei debiti e crediti reciproci ove al termine del periodo amministrativo, il versamento non fosse ancora stato effettuato. In tal caso occorre effettuare le seguenti scritture di consolidamento:

			Dare	Avere
Debiti verso controllata	A	Crediti verso controllante	100	100

6.2 Trasferimenti di somme dalla regione alle sue società controllate per la dotazione di fondi istituiti con leggi regionali

6.2.1 FINAOSTA S.P.A.

La Finaosta S.p.a. in qualità di finanziaria regionale, opera sia con fondi propri (in “gestione ordinaria”, le cui operazioni sono poste in essere con il patrimonio netto della società, mediante interventi sul capitale di rischio, di debito e di provvista per operazioni di *leasing*), sia con fondi regionali (in “gestione speciale”, poste in essere su mandato e fondi stanziati dalla Regione – tra cui la gestione dei fondi di rotazione istituiti da specifiche leggi regionali destinati a specifici settori e ambiti), per i quali vi può o meno essere l'assunzione di rischio diretto.

Le operazioni che la Finaosta S.p.a. esegue dietro mandato regionale sono incluse nel bilancio della Finaosta S.p.a. ad esclusione delle operazioni il cui rischio ricade esclusivamente sulla Regione. Di tali operazioni viene data separata evidenza nella nota integrativa al bilancio di esercizio della Finaosta S.p.a. nella parte D “Altre informazioni”, mentre per quanto concerne le partecipazioni detenute nella gestione speciale, viene dato conto con separato commento nella relazione redatta a cura del Consiglio di amministrazione della Finaosta S.p.a..

Le attività relative alla “gestione ordinaria” hanno un impatto sul conto economico della Finaosta S.p.a. e, pertanto, sul suo risultato di bilancio, così come le commissioni riconosciute per la gestione dei fondi della gestione speciale e di quelli di rotazione. Sul fondo della “gestione

speciale” confluiscono le entrate derivanti dai dividendi deliberati dalla C.V.A. S.p.a., società controllata c.d. “a cascata” e lo stesso è movimentato da interventi che la Regione pone in essere mediante la Finaosta S.p.a. dietro conferimento di incarico alla medesima. Tali entrate ed uscite non compaiono nel conto economico della Finaosta S.p.a. perché si riferiscono ad attività non a rischio, ma contribuiscono alla base di calcolo delle commissioni attive, sulla base di un’apposita Convenzione quadro, quale corrispettivo che la Regione Autonoma Valle d’Aosta riconosce alla Finaosta S.p.a. per la gestione delle operazioni a valere sulla “gestione speciale” e sui fondi di rotazione.

Le commissioni si distinguono in:

- commissioni relative a finanziamenti a rischio che sono imputate al conto economico della Finaosta S.p.a. alla voce 10 “interessi attivi e proventi assimilati”
- commissioni relativi a finanziamenti non a rischio che sono inserite nella voce 30 “commissioni attive”.

In caso di trasferimenti di somme da parte della Regione alla Finaosta al fine di alimentare fondi di dotazione istituiti con leggi regionali, occorre procedere alla eliminazione dei debiti e crediti reciproci esistenti alla data del 31/12. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla gestione dei fondi di rotazione.

Ad esempio se la Regione nel corso dell’esercizio trasferisce una somma pari a 100 alla Finaosta, si registrerà:

a) un aumento della cassa consolidata se il trasferimento è stato già versato;

oppure

b) l’elisione dei debiti e crediti reciproci ove al termine del periodo amministrativo, il versamento non fosse ancora stato effettuato. In tal caso occorre effettuare le seguenti scritture di consolidamento:

			Dare	Avere
Debiti verso controllata	A	Crediti verso controllante	100	100

6.2.2 SERVIZI PREVIDENZIALI VALLE D'AOSTA S.P.A.

Stessa modalità operativa, illustrata qui sopra per la Finaosta S.p.a., dovrà essere seguita per il trasferimento annuale alla società Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.a. delle risorse finanziarie a valere sul fondo di dotazione per il sostegno alla previdenza complementare di cui alla l.r. 27/2006.

6.3 Operazione di consolidamento ed individuazione delle quote di pertinenza di terzi.

Esempio 1): l'ente pubblico A detiene una partecipazione dell'80% nella società B, avendo sostenuto un costo pari a euro 8.000.

A) operazioni di consolidamento secondo il metodo del consolidamento integrale:

- occorre sommare “orizzontalmente” le singole voci di bilancio per il loro importo complessivo, a prescindere dalla percentuale di partecipazione.. Si guardi per esempio la voce immobilizzazioni materiali – il valore da inserire nel bilancio consolidato si ottiene sommando il valore contenuto nel bilancio dell'ente locale con quello indicato nel bilancio della società B):
- occorre eliminare la voce “partecipazioni” contenuta nel bilancio dell'ente locale, compensandola con la corrispondente frazione del patrimonio netto della controllata procedendo come segue:

valore partecipazione	8.000	-
frazione patrimonio netto		
controllata (80% di 10.000)	8.000	=
		<hr/>
Differenza di consolidamento		0

Nell'esempio riportato le voci “partecipazioni” e “netto patrimoniale” della società B sono eliminati. Nel bilancio consolidato la voce partecipazione è azzerata e la voce “netto patrimoniale” riporta esclusivamente il valore attribuibile all'ente locale (si veda anche la colonna “rettifiche”)

B) determinazione quote di pertinenza di terzi:

- occorre valorizzare le quote di patrimonio netto e utile d'esercizio di terzi, moltiplicando tali voci per la percentuale di possesso di terzi, come segue:
 - 1) occorre valorizzare la quota di patrimonio netto di terzi inserendo, tramite apposita rettifica, la voce “capitale e riserve di terzi” il cui valore è pari 2.000, ottenuto moltiplicando la quota di terzi (20%) per il valore del patrimonio netto corrispondente alla società B (10.000);

- 2) occorre valorizzare la quota di utile dell'esercizio di terzi inserendo, tramite apposita rettifica, la voce "utile dell'esercizio di terzi", il cui importo è pari a 200, ottenuto moltiplicando la quota di terzi (20%) per il valore dell'utile di esercizio della società B corrispondente alla società B (1.000);
- 3) occorre inoltre adeguare l'importo corrispondente alla voce "risultato economico dell'esercizio" in conseguenza dell'evidenziazione della quota di utile dell'esercizio di pertinenza di terzi, attraverso l'inserimento di una rettifica negativa di importo pari a 200, ovvero pari a quanto inserito per effetto della rettifica positiva di cui al precedente punto.

	A	B	AGGREGATO	Rettifiche		BILANCIO CONSOLIDATO
				+	-	
STATO PATRIMONIALE						
ATTIVO						
Immobilizzazioni						
Immobilizzazioni materiali	€ 34.000	€ 14.000	€ 48.000			€ 48.000
Partecipazioni	€ 8.000		€ 8.000		-8.000	
Attivo Circolante						
Rimanenze	€ 3.000	€ 2.000	€ 5.000			€ 5.000
Crediti	€ 4.000	€ 3.500	€ 7.500			€ 7.500
Disponibilità liquide	€ 1.000	€ 500	€ 1.500			€ 1.500
Totale Attività	€ 50.000	€ 20.000	€ 70.000		-8.000	€ 62.000
PASSIVO						
Patrimonio Netto dell'Ente Capogruppo						
Netto Patrimoniale	€ 30.000	€ 10.000	€ 40.000		-10.000	€ 30.000
Risultato economico dell'esercizio	€ 4.000	€ 1.000	€ 5.000		-200	€ 4.800
Patrimonio netto di terzi						
Capitale e Riserve di terzi				2.000		€ 2.000
Utile dell'esercizio di terzi				200		€ 200
Passività non correnti						
Fondi rischi e oneri	€ 10.000	€ 3.000	€ 13.000			€ 13.000
Passività Correnti						
Debiti verso Banche	€ 6.000	€ 6.000	€ 12.000			€ 12.000
Totale Patrimonio Netto e Passività	€ 50.000	€ 20.000	€ 70.000	2.200	-10.200	€ 62.000
CONTO ECONOMICO						
Ricavi	€ 50.000	€ 12.000	€ 62.000			€ 62.000
Costi	€ 46.000	€ 11.000	€ 57.000			€ 57.000
Risultato economico dell'esercizio	€ 4.000	€ 1.000	€ 5.000		-200	€ 4.800
Risultato economico dell'esercizio di terzi				200		€ 200

Esempio 2): l'ente pubblico A detiene una partecipazione dell'80% nella società B, avendo sostenuto un costo pari a euro 9.000.

A) operazioni di consolidamento secondo il metodo del consolidamento integrale:

- occorre sommare “orizzontalmente” le singole voci di bilancio per il loro importo complessivo, a prescindere dalla percentuale di partecipazione.. Si guardi per esempio la voce immobilizzazioni materiali – il valore da inserire nel bilancio consolidato si ottiene sommando il valore contenuto nel bilancio dell'ente locale con quello indicato nel bilancio della società B):
- occorre eliminare la voce “partecipazioni” contenuta nel bilancio dell'ente locale, compensandola con la corrispondente frazione del patrimonio netto della controllata procedendo come segue:

valore partecipazione 9.000 -

frazione patrimonio netto

controllata (80% di 10.000) 8.000 =

Differenza di consolidamento 1.000

La differenza di consolidamento così determinata deve essere inserita, attraverso una rettifica positiva, nello stato patrimoniale tra le attività

Nell'esempio riportato le voci “partecipazioni” e “netto patrimoniale” della società B sono eliminati. Nel bilancio consolidato la voce partecipazione è azzerata e la voce “netto patrimoniale” riporta esclusivamente il valore attribuibile all'ente locale (si veda anche la colonna “rettifiche”)

B) determinazione quote di pertinenza di terzi:

- occorre valorizzare le quote di patrimonio netto e utile d'esercizio di terzi, moltiplicando tali voci per la percentuale di possesso di terzi, come segue:
 - 1) occorre valorizzare la quota di patrimonio netto di terzi inserendo, tramite apposita rettifica, la voce “capitale e riserve di terzi” il cui valore è pari 2.000, ottenuto moltiplicando la quota di terzi (20%) per il valore del patrimonio netto corrispondente alla società B (10.000);

- 2) occorre valorizzare la quota di utile dell'esercizio di terzi inserendo, tramite apposita rettifica, la voce "utile dell'esercizio di terzi", il cui importo è pari a 200, ottenuto moltiplicando la quota di terzi (20%) per il valore dell'utile di esercizio della società B corrispondente alla società B (1.000);
- 3) occorre inoltre adeguare l'importo corrispondente alla voce "risultato economico dell'esercizio" in conseguenza dell'evidenziazione della quota di utile dell'esercizio di pertinenza di terzi, attraverso l'inserimento di una rettifica negativa di importo pari a 200, ovvero pari a quanto inserito per effetto della rettifica positiva di cui al precedente punto.

	A	B	AGGREGATO	Rettifiche		BILANCIO CONSOLIDATO
				+	-	
STATO PATRIMONIALE						
ATTIVO						
Immobilizzazioni						
Immobilizzazioni materiali	€ 34.000	€ 14.000	€ 48.000			€ 48.000
Differenza di consolidamento				1.000		€ 1.000
Partecipazioni	€ 9.000		€ 9.000		-9.000	
Attivo Circolante						
Rimanenze	€ 3.000	€ 2.000	€ 5.000			€ 5.000
Crediti	€ 4.000	€ 3.500	€ 7.500			€ 7.500
Disponibilità liquide	€ 1.000	€ 500	€ 1.500			€ 1.500
Totale Attività	€ 51.000	€ 20.000	€ 71.000	1.000	-9.000	€ 63.000
PASSIVO						
Patrimonio Netto dell'Ente Capogruppo						
Netto Patrimoniale	€ 30.000	€ 10.000	€ 40.000		-10.000	€ 30.000
Risultato economico dell'esercizio	€ 4.000	€ 1.000	€ 5.000		-200	€ 4.800
Patrimonio netto di terzi						
Capitale e Riserve di terzi				2.000		€ 2.000
Utile dell'esercizio di terzi				200		€ 200
Passività non correnti						
Fondi rischi e oneri	€ 10.000	€ 3.000	€ 13.000			€ 13.000
Passività Correnti						
Debiti verso Banche	€ 7.000	€ 6.000	€ 13.000			€ 13.000
Totale Patrimonio Netto e Passività	€ 51.000	€ 20.000	€ 71.000	2.200	-10.200	€ 63.000
CONTO ECONOMICO						
Ricavi	€ 50.000	€ 12.000	€ 62.000			€ 62.000
Costi Operativi	€ 46.000	€ 11.000	€ 57.000			€ 57.000
Risultato economico dell'esercizio	€ 4.000	€ 1.000	€ 5.000		-200	€ 4.800
Risultato economico dell'esercizio di terzi				200		€ 200

- 2) occorre valorizzare la quota di utile dell'esercizio di terzi inserendo, tramite apposita rettifica, la voce "utile dell'esercizio di terzi", il cui importo è pari a 200, ottenuto moltiplicando la quota di terzi (20%) per il valore dell'utile di esercizio della società B corrispondente alla società B (1.000);
- 3) occorre inoltre adeguare l'importo corrispondente alla voce "risultato economico dell'esercizio" in conseguenza dell'evidenziazione della quota di utile dell'esercizio di pertinenza di terzi, attraverso l'inserimento di una rettifica negativa di importo pari a 200, ovvero pari a quanto inserito per effetto della rettifica positiva di cui al precedente punto.

	A	B	AGGREGATO	Rettifiche		BILANCIO CONSOLIDATO
				+	-	
STATO PATRIMONIALE						
ATTIVO						
Immobilizzazioni						
Immobilizzazioni materiali	€ 34.000	€ 14.000	€ 48.000			€ 48.000
Immobilizzazioni immateriali						
Partecipazioni	€ 6.000		€ 6.000		-6.000	
Attivo Circolante						
Rimanenze	€ 3.000	€ 2.000	€ 5.000			€ 5.000
Crediti	€ 7.000	€ 3.500	€ 10.500			€ 10.500
Cassa	€ 1.000	€ 500	€ 1.500			€ 1.500
Totale Attività	€ 51.000	€ 20.000	€ 71.000	0	-6.000	€ 65.000
PASSIVO						
Patrimonio Netto dell'ente Capogruppo						
Capitale sociale	€ 20.000	€ 8.000	€ 28.000		-8.000	€ 20.000
Riserve	€ 10.000	€ 2.000	€ 12.000		-2.000	€ 10.000
Riserva di consolidamento				2.000		€ 2.000
Risultato netto dell'esercizio	€ 4.000	€ 1.000	€ 5.000		-200	€ 4.800
Patrimonio netto di terzi						
Capitale e Riserve di terzi				2.000		€ 2.000
Utile dell'esercizio di terzi				200		€ 200
Passività non correnti						
Fondi rischi e oneri	€ 10.000	€ 3.000	€ 13.000			€ 13.000
Passività Correnti						
Debiti verso Banche	€ 7.000	€ 6.000	€ 13.000			€ 13.000
Totale Patrimonio Netto e Passività	€ 51.000	€ 20.000	€ 71.000	4.200	-10.200	€ 65.000
CONTO ECONOMICO						
Ricavi	€ 50.000	€ 12.000	€ 62.000			€ 62.000
Costi Operativi	€ 46.000	€ 11.000	€ 57.000			€ 57.000
Utile d'esercizio	€ 4.000	€ 1.000	€ 5.000		-200	€ 4.800
Utile dell'esercizio di terzi				200		€ 200

7 Conclusioni

7.1 La funzione informativa del bilancio consolidato

Come è emerso in tutto il documento, il bilancio consolidato fornisce un'informazione complessiva sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo unitariamente considerato.

In generale i destinatari dell'informazione consolidata sono tutti gli stakeholders e tutti gli utilizzatori del bilancio, ma occorre distinguere i soggetti della cd. "comunicazione esterna" da quelli della "comunicazione interna", in effetti il bilancio consolidato svolge una duplice funzione informativa.

	COMUNICAZIONE INTERNA	COMUNICAZIONE ESTERNA
Destinatari	<ul style="list-style-type: none">▪ il Presidente della Regione,▪ il Consiglio,▪ la Giunta,▪ i dirigenti ed i Dipendenti	<ul style="list-style-type: none">▪ la collettività,▪ gli altri enti pubblici,▪ i finanziatori,▪ i terzi
Funzione informativa	<ul style="list-style-type: none">▪ è di ausilio agli organi gestionali e di controllo interni;▪ tiene monitorato l'andamento economico e patrimoniale del gruppo;▪ dà conto della programmazione dell'attività futura per ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili	<ul style="list-style-type: none">▪ è uno strumento informativo pubblico nei confronti di tutti gli stakeholders del gruppo, che attraverso di esso possono esercitare un controllo (accountability):<ul style="list-style-type: none">○ sull'operato del management del gruppo stesso;○ sulle persone ad esso delegate

7.2 Le potenzialità e i limiti informativi

Il bilancio consolidato fornisce elementi informativi utili a conoscere e verificare:

- la composizione delle fonti delle risorse nonché la composizione degli impieghi delle stesse;
- la struttura finanziaria del gruppo, il suo grado di indipendenza finanziaria ed il livello di indebitamento;
- l'economicità globale del gruppo;
- la composizione strutturale dei costi e soprattutto di quelle che sono le voci più significative di parte uscita;
- la conoscenza della diversa composizione delle componenti reddituali, in particolare l'analisi delle relazioni intercorrenti tra proventi originati dalla capacità impositiva della capogruppo e proventi derivanti dalle relazioni di scambio attivate dalle controllate.

Per quanto riguarda i limiti, occorre rammentare che, per la funzione che esso svolge, il bilancio consolidato non può mai sostituire i bilanci delle singole imprese, ma si limita ad integrare i dati da essi forniti non evidenziando le relazioni che si sono istituite durante l'esercizio tra le parti del gruppo, perché le partite infragruppo vengono eliminate prima che si proceda all'effettivo consolidamento dei singoli prospetti contabili. Infine, nella sua visione d'insieme (globalità) il bilancio consolidato può celare il significato di eventi particolari e rende difficile la comparazione spaziale/temporale dei dati consolidati poiché il Gruppo è, per sua natura, duttile (non è un insieme stabile) e flessibile appare l'area di consolidamento (direttamente dipendente dalla composizione del Gruppo stesso).

8 Scadenziario

DATA	ADEMPIMENTO
Entro il 31/12/2017	la RAVA con DGR individua l'area di consolidamento approvando i due elenchi
Entro il 31/12/2017	La RAVA comunica alle singole società che faranno parte del proprio bilancio consolidato trasmette l'elenco 2 impartisce le direttive
Entro 10 gg dall'approvazione del bilancio	Le società trasmettono il bilancio e le informazioni richieste
Entro 20/08/2018	Termine ultimo per la trasmissione dei bilanci d'esercizio da parte delle società del gruppo
Entro il 30 settembre 2018	La RAVA approva il primo bilancio consolidato

9 Allegati OPERATIVI

Allegati

1. Bozza dgr che individua l'area di consolidamento e individua i due elenchi e le direttive
2. Bozza elenco 1 delle realtà partecipate che rispettano determinati requisiti e che potenzialmente potrebbero entrare nell'area di consolidamento (gruppo amministrazione pubblica della Regione Autonoma Valle d'Aosta) e delle rimanenti realtà partecipate
3. Bozza elenco 2 (definizione dell'area di consolidamento)
4. Bozza direttive per il consolidamento agli enti dell'elenco 2
5. Schemi di bilancio consolidato

Allegato 1

Bozza DGR che individua l'area di consolidamento, i due elenchi e le direttive

LA GIUNTA REGIONALE

visto il d.lgs. n. 118 del 23.6.2011 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5.5.2009 n. 42”;

visto l'art. 11-bis (*Bilancio consolidato*) del d.lgs. 118/2011 che stabilisce, al comma 1, che gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, considerando, ai fini dell'inclusione nello stesso, qualsiasi soggetto, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata e dall'attività svolta, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del decreto, e, al comma 4, che i medesimi enti possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016;

considerato che il sopramenzionato art. 11-bis è applicabile anche alle regioni;

visto l'art. 27 (*Armonizzazione dei bilanci pubblici*) della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), con il quale, nelle more della definizione con norma di attuazione dello Statuto speciale delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011, sono stati posticipati di un anno, rispetto le regioni a statuto ordinario, i termini indicati per l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, l'adozione del piano integrato dei conti e l'adozione del bilancio consolidato, mentre per l'esercizio finanziario 2016, gli enti e gli organismi strumentali della Regione continuano ad applicare la disciplina contabile vigente, salvo l'obbligo per i predetti enti e organismi di adottare, ai soli fini conoscitivi, entro il 30 giugno 2016, i documenti di previsione di cui al d.lgs. 118/2011;

considerato che, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato delle regioni deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto, per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il termine è fissato al **30/09/2018**, con riferimento all'esercizio 2017;

ritenuto, comunque, opportuno dare una prima applicazione alle disposizioni relative alle attività preliminari individuando, ai soli fini conoscitivi, il perimetro del consolidamento che sarà riconfermato al termine dell'esercizio 2017;

considerato, quindi, che, ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del citato decreto legislativo 118/2011, nonché del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 paragrafo 2 del decreto, costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

1) **gli organismi strumentali** della regione come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del medesimo decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;

2) **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la regione: a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione; e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) **gli enti strumentali partecipati** dalla regione, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la regione ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4) **le società controllate** dalla regione, come definite dall'art. 11-quater, nei cui confronti la regione stessa ha: a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5) **le società partecipate** dalla regione, come definite dall'art. 11-quinquies, nei cui confronti la regione stessa, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. In fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, sono considerate società partecipate solo le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione indipendentemente dalla quota di partecipazione;

dato atto che la regione possiede delle partecipazioni pari o superiori al 20% ma che in fase di prima applicazione non devono essere prese in considerazione e che non possiede alcuna quota di partecipazione in società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione;

preso atto che il paragrafo 3 del principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del decreto prevede, preliminarmente, l'approvazione da parte dell'organo esecutivo, di due distinti elenchi che individuino: il primo, gli enti, le aziende e le società che compongono il "gruppo amministrazione pubblica della Regione Autonoma Valle d'Aosta"; il secondo, tra quelli che compongono il "gruppo amministrazione pubblica", gli enti, aziende e società che rientrano nel "perimetro di consolidamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta" secondo il criterio di rilevanza;

precisato che, ai sensi del medesimo paragrafo 3, al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, i casi di “irrelevanza” si hanno quando il bilancio di un componente del gruppo presenta una incidenza inferiore al 5 % rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della regione, **per ciascuno** dei seguenti parametri:

- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici

Preso atto che per la Regione, le soglie di irrilevanza (calcolate sui dati 2015) sono le seguenti:

Parametro	Regione	Percentuale	Soglia
Totale dell’attivo	euro 3.719.362.543	5%	euro 185.968.127
Patrimonio netto	euro 2.768.558.699	5%	euro 138.427.935
Componenti positivi della gestione	euro 1.333.731.021,92	5%	euro 66.686.551

dato atto, pertanto, che, in sede di prima applicazione, dal rispetto di tali soglie ricadrebbero nel perimetro di consolidamento le seguenti società Casinò de la Vallée Spa e Finaosta Spa, essendo esclusa la generalità degli organismi, enti e società controllati e partecipati dalla Regione;

dato, altresì, atto che la società Finaosta redige un bilancio consolidato con la società Aosta Factor, costituendo di fatto una “sub holding” del gruppo amministrazione pubblica;

preso atto che i bilanci delle società *in house*, controllate direttamente, non ricadono nel perimetro di consolidamento perché risultano irrilevanti rispetto alle predette soglie;

ritenuto, tuttavia, opportuno che Società dei Servizi Spa, Servizi previdenziali Spa e INVA Spa siano ricomprese nel bilancio consolidato per dare maggiore significatività al bilancio consolidato del gruppo;

dato atto, altresì, che, in ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata e nel caso di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

considerato opportuno non ricomprendere nel perimetro del consolidamento la società C.V.A. Spa, in quanto la stessa ha già attivato, come previsto nel disegno di legge regionale n.96/XIV (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), in corso di discussione in Consiglio, le procedure per la quotazione sui mercati regolamentati, che si concluderanno entro il 2017, e che pertanto, non sarà compresa nel primo bilancio consolidato della Regione;

ritenuto, per quanto sopra esposto e alla luce dei criteri evidenziati, di approvare:

- l'elenco n. 1, allegato A alla presente deliberazione, nel quale sono indicati tutti gli enti, le aziende e le società che compongono il “gruppo amministrazione pubblica” della Regione Autonoma Valle d'Aosta al 31.12.16, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 dell'allegato 4/4, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di imprese;
- l'elenco n. 2, allegato B alla presente deliberazione, nel quale sono indicati gli enti, le aziende e le società, già componenti dell'elenco 1, che rientrano nel perimetro del bilancio consolidato

dato atto che il perimetro di consolidamento comprende anche il gruppo intermedio facente capo a Finaosta spa per cui il bilancio consolidato sarà predisposto aggregando anche il bilancio consolidato di tale gruppo intermedio;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30.12.2015, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal dirigente della struttura credito, partecipazioni e previdenza integrativa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, Ego Perron;

DELIBERA

1. di individuare, per quanto esposto nelle premesse e ai fini della redazione del bilancio consolidato, quali componenti del “gruppo amministrazione pubblica della Regione Autonoma Valle d'Aosta” al 31.12.16, oltre alla stessa Regione, in qualità di capogruppo, i soggetti indicati nell'elenco n. 1, allegato “A” della presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di individuare altresì, per quanto esposto nelle premesse, tra i componenti dell'elenco 1, quali soggetti che rientrano nel “perimetro di consolidamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta”, oltre alla stessa Regione, in qualità di capogruppo, quelli che sono indicati nell'elenco n. 2, allegato “B” della presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di approvare, al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato ex D.Lgs. n. 118/2011 dell'esercizio 2017 della Regione, le seguenti azioni:
 - a) di comunicare agli enti di cui all'elenco 2 dell'allegata alla presente deliberazione che saranno compresi nel “perimetro di consolidamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta” del prossimo esercizio;
 - b) di trasmettere a ciascuno di tali enti l'elenco 2 allegato alla presente deliberazione;
 - c) di impartire agli enti di cui all'elenco 2 le direttive indicate nell'allegato “C” della presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato di cui in premessa e previste dal

paragrafo 3 dell'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 che qui si intendono richiamate ed approvate;

4. di dare atto che la presente deliberazione verrà aggiornata entro la fine dell'esercizio 2017, ai fini della predisposizione del primo bilancio consolidato del gruppo Regione Autonoma Valle d'Aosta, con apposito provvedimento, nel quale verranno inseriti gli aggiornamenti delle compagine societarie o di eventuali futuri modifiche e chiarimenti delle disposizioni vigenti in tema di bilancio consolidato;
5. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, agli organismi partecipati di cui all'elenco n.2, allegato "B" della presente deliberazione.

Allegato 2

Elenco n. 1 GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		
1. organismi strumentali		
Denominazione Organismo Partecipato	Riferimento normativo	tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio
Consiglio regionale	l. cost. 26 agosto 1948, n. 4	a) servizi istituzionali, generali e di gestione
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione	l. r. 26 luglio 2000, n.19	b) istruzione e diritto allo studio
2.enti strumentali controllati		
Denominazione Organismo Partecipato	Riferimento normativo	tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio
Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta	l. r. 19 agosto 1998, n. 46	a) servizi istituzionali, generali e di gestione
Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA	l. r. 4 settembre 1995, n. 41	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta - AREA	l.r. 26 aprile 2007, n. 7	o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
Agenzia regionale per le relazioni sindacali - ARRS	l.r. 23 luglio 2010, n. 22	a) servizi istituzionali, generali e di gestione; n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
Agenzia regionale per l'edilizia residenziale - ARER - Agence régionale pour le logement	l.r. 9 settembre 1999, n.30	g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
Associazione Forte di Bard	l.r. 17 maggio 1996, n. 10	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
Associazione Route des Vins	l.r. 28 aprile 2003, n. 18	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
Camera valdostana delle imprese e delle professioni	l.r. 20 maggio 2002, n. 7	m) sviluppo economico e competitività; n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;

Comitato regionale per la gestione venatoria	l.r. 27 agosto 1994, n. 64	o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
Convitto regionale "Federico Chabod"	l. 16 maggio 1978, n. 196	b) istruzione e diritto allo studio;
Ente gestore del Parco naturale del Mont Avic	l.r. 10 agosto 2004, n. 16	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
Fondazione Courmayeur - Centro internazionale di diritto, società ed economia	l.r. 19 aprile 1988, n. 18	m) sviluppo economico e competitività;
Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste	l.r. 9 novembre 2010, n. 36	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale (SFOM)	l.r. 17 marzo 1992, n. 8	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali; e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
Fondazione Montagna Sicura	l.r. 24 giugno 2002, n. 9	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
Fondazione per la formazione professionale agricola	l.r. 1° giugno 1982, n. 12	b) istruzione e diritto allo studio; n) politiche per il lavoro e la formazione professionale; o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
Fondazione per la formazione professionale turistica	l.r. 28 giugno 1991, n. 20	b) istruzione e diritto allo studio; f) turismo; n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
Fondazione per la ricerca sul cancro	l.r. 4 agosto 2010 n. 32	l) tutela della salute;
Fondazione Sistema Ollignan Onlus	l.r. 20 dicembre 2010, n. 43	k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia; l) tutela della salute;
Institut Valdotain de l'Artisanat de Tradition - IVAT	l.r. 24 maggio 2007, n. 10	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste	l.r. 18 luglio 2012, n. 22	b) istruzione e diritto allo studio; d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
Office régional du Tourisme - Ufficio regionale del Turismo	l.r. 26 maggio 2009, n. 9	f) turismo;

3. enti strumentali partecipati			
Denominazione Organismo Partecipato	Riferimento normativo	tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio	
Casa di riposo G.B. Festaz / Maison de repos J.B. Festaz	l.r. 23 dicembre 2004, n. 34	k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia; l) tutela della salute;	
CERVIM - Centro di Ricerche, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura Montana	l.r. 11 agosto 2004, n. 17	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;	
Fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno"	l.r. 23 agosto 1991, n. 33	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;	
Fondazione Grand Paradis	l.r. 10 agosto 2004, n. 14	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;	
Institut régional A. Gervasone - Istituto regionale A. Gervasone	l.r. 30 luglio 1986, n. 36	b) istruzione e diritto allo studio;	
Fondazione Clément Fillietroz	l.r. 14 novembre 2002, n. 24	d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;	
4. società controllate direttamente			
Denominazione Organismo Partecipato	Riferimento normativo	Percentuale di possesso	tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio
Casino de la Vallée S.p.a.	l.r. 30 novembre 2001, n. 36	99,96%	f) turismo
Finanziaria Regionale Valle d'Aosta S.p.a. (Finaosta S.p.a.)	l.r. 28 giugno 1982, n.16 e l.r. 16 marzo 2006, n. 7	100%	a) servizi istituzionali, generali e di gestione; m) sviluppo economico e competitività;
IN.VA. S.p.a.	l.r. 17 agosto 1987, n.81	75%	a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.a.	l.r. 26 giugno 1997, n.22	50% + 50%	a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
Società Italiana Traforo Gran San Bernardo S.p.a. (SITRASB S.p.a.)	ll.rr. 30 gennaio 1962, n. 7, 27 giugno 1963, n. 17, 10 aprile 1967, n. 7, 4 dicembre 1970, n. 35, 22	63,50%	i) trasporti e diritto alla mobilità;

	maggio 1985, n. 38		
SOCIETA' DI SERVIZI VALLE D'AOSTA SPA	l.r. 20 dicembre 2010, n. 44	100%	a) servizi istituzionali, generali e di gestione; b) istruzione e diritto allo studio; d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali; k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia; l) tutela della salute; h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

4. società controllate indirettamente			
Denominazione Organismo Partecipato	Riferimento normativo	Percentuale di possesso	tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio
AOSTA FACTOR	l.r. 16 marzo 2006, n.7, articolo 5	79,31%	m) sviluppo economico e competitività;
AUTOPORTO DELLA VALLE D'AOSTA SPA	l.r. 10 aprile 1997, n.12	98,00%	i) trasporti e diritto alla mobilità;
C.V.A. S.P.A. - COMPAGNIA VALDOSTANA ACQUE	l.r. 10 aprile 1997, n.12	100%	p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
CERVINO SPA	l.r. 10 aprile 1997, n.12	86,33%	f) turismo;
COMPLESSO OSPEDALIERO UMBERTO PARINI SRL	l.r. 10 aprile 1997, n.12	100%	a) servizi istituzionali, generali e di gestione; l) tutela della salute;
COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A.	l.r. 10 aprile 1997, n.12	92,47%	f) turismo;
FUNIVIE DEL PICCOLO SAN BERNARDO SPA	l.r. 10 aprile 1997, n.12	68,72%	f) turismo;
FUNIVIE MONTE BIANCO SPA	l.r. 10 aprile 1997, n.12	50%	f) turismo;

MONTEROSA SPA	l.r. 10 aprile 1997, n.12	87,42%	f) turismo;
NUOVA UNIVERSITA VALDOSTANA SRL	l.r. 10 aprile 1997, n.12	100%	a) servizi istituzionali, generali e di gestione; b) istruzione e diritto allo studio;
PILA SPA	l.r. 10 aprile 1997, n.12	84,69%	f) turismo;
PROGETTO FORMAZIONE S.C.R.L.	l.r. 10 aprile 1997, n.12	91,77%	n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
STRUTTURA VALLE D'AOSTA SRL	l.r. 18 giugno 2004, n.10	100%	a) servizi istituzionali, generali e di gestione; m) sviluppo economico e competitività;

5. altre società partecipate (fino al 2017)

controllo congiunto

nessuna

5. altre società partecipate (a partire dal 2018)

collegate

Denominazione Organismo Partecipato	Riferimento normativo	Percentuale di possesso	tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio
AVDA SPA	l.r. 10 aprile 1997, n.12	49%	i) trasporti e diritto alla mobilità;
Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.a. (R.A.V. S.p.a.)	ll.rr. 28 dicembre 1984, n. 73 e 6 novembre 1991, n. 64	42%	i) trasporti e diritto alla mobilità;
S.I.T. Vallee soc. cons. a r.l.	l.r. 10 aprile 1997, n. 12	25%	i) trasporti e diritto alla mobilità;
Società Autostrade Valdostane S.p.a. (S.A.V. S.p.a.)	l.r. 14 aprile 1962, n.9	28,72%	i) trasporti e diritto alla mobilità;
VALECO S.p.a.	l.r. 10 agosto 1987, n.63	25%	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;

INDUSTRIA SERVIZI ECOLOGICI - ISECO - SPA	l.r. 10 aprile 1997, n.12	20%	h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
SIMA SPA	l.r. 10 aprile 1997, n.12	49,00%	m) sviluppo economico e competitività;
VERRES SPA in liquidazione	l.r. 10 aprile 1997, n.12	27,35%	m) sviluppo economico e competitività;

altre società partecipate che non rientrano nel gruppo			
Società Italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco	l.r. 30 dicembre 1971, n. 25	10,63%	i) trasporti e diritto alla mobilità;
CONSORZIO TOP-IX	l.r. 10 aprile 1997, n.12	1 quota	a) servizi istituzionali, generali e di gestione; m) sviluppo economico e competitività;
AIR VALLEE SPA	l.r. 16 marzo 2006, n.7, articolo 5	0,11%	i) trasporti e diritto alla mobilità;
REGIONAL AIRPORT SPA	l.r. 16 marzo 2006, n.7, articolo 5	0,11%	i) trasporti e diritto alla mobilità;
SEA SRL in concordato preventivo - liquidazione	l.r. 16 marzo 2006, n.7, articolo 5	12%	p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
VALFIDI sc	l.r. 16 marzo 2006, n.7, articolo 5	2,62%	m) sviluppo economico e competitività;
I.P.L.A. S.p.a. (in dismissione)	l.r. 22 marzo 1979, n.12	2,58%	m) sviluppo economico e competitività;

Allegato 3

Elenco n. 2 PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2017		
Regione Autonoma Valle d'Aosta – CAPOGRUPPO		
Denominazione Organismo Partecipato	Tipologia	Percentuale di possesso
Casino de la Vallée S.p.a.	Società controllata direttamente	99,96%
Finanziaria Regionale Valle d'Aosta S.p.a. (Finaosta S.p.a.)	Società controllata direttamente	100%
IN.VA. S.p.a.	Società controllata direttamente	75%
Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.a.	Società controllata direttamente	50% + 50%
SOCIETA' DI SERVIZI VALLE D'AOSTA SPA	Società controllata direttamente	100%

Allegato 4

Bozza direttive per il consolidamento agli enti dell'elenco 2

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, in qualità di capogruppo, impartisce agli enti che rientrano nel perimetro del consolidamento, di cui all'elenco 2, le seguenti direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato e previste dal paragrafo 3 dell'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011:

- Gli enti di cui all'elenco 2 devono trasmettere in formato elettronico tramite PEC, all'indirizzo bilancio@pec.regione.vda.it, le seguenti informazioni:
 - il **bilancio di esercizio**, che comprende lo stato patrimoniale, il conto economico;
 - i **bilanci consolidati delle sub-holding** (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche);
 - le **informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo** (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo). La regione capogruppo, a titolo puramente collaborativo, valuterà se inviare alle società da consolidare un report riassuntivo delle fatture ricevute nell'esercizio al fine di effettuare una prima "quadratura" delle operazioni infragruppo.
- Tali documenti e informazioni devono essere trasmesse **entro 10 giorni dalla sua approvazione**, Per le società che predispongono il bilancio consolidato in quanto sub-holding, i bilanci devono essere trasmessi con le stesse modalità entro e non oltre il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. Se alla scadenza prevista i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.
- Per garantire l'uniformità dei bilanci, le società, di cui all'elenco n. 2, devono adeguare tempestivamente il proprio bilancio ai criteri previsti dal principio contabile di cui all'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., se non in contrasto con la disciplina civilistica. Anche i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) devono essere compatibili con il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., compatibilmente con la disciplina civilistica.
- Le società di cui all'elenco n. 2 devono adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del

gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno (in quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo). Nel caso in cui l'ente ritenga di assumere un diverso criterio è richiesta una specifica motivazione sostenuta dal parere dell'organo di revisione e controllo.

- Le società di cui all'elenco n. 2 che sono sub-holding e quindi sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche, per redigere i bilanci consolidati intermedi applicano il metodo di consolidamento integrale per le partecipazioni di controllo e il metodo proporzionale per quelle non di controllo, laddove non sia in contrasto con la disciplina civilistica;
- I cespiti aziendali, le categorie e le aliquote di ammortamento applicate dovranno essere quelle indicate nell'allegato 4/3 del D.lgs.118/2011 al p.to 4.18.
- Lo schema di stato patrimoniale e di conto economico da considerare ai fini della stesura del bilancio consolidato è quello riportato sul sito ARCONET al seguente link:
[http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/SchemidiBilancio/ Bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali \(Allegato n. 11 D.Lgs 118/2011\)](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/SchemidiBilancio/Bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali (Allegato n. 11 D.Lgs 118/2011))
- Le società devono adeguare, in tempi brevi in modo da consentire la conclusione dei lavori di consolidamento per le scadenze sopra previste, i loro bilanci ai criteri previsti dal presente principio, se non in contrasto con i principi contabili generali civilistici e con quelli emanati dall'Organismo Italiano Cambi (OIC) cui devono sempre far riferimento.
- Nel caso in cui le società non si adeguino alle direttive suindicate, se ne darà giustificazione nella nota integrativa riportandovi altresì le motivazioni addotte in merito dagli enti interessati.
- Le indicazioni operative sopra riportate sono fornite a tutte le società incluse nel perimetro di consolidamento per il 2017 di cui all'elenco n. 2 e si richiede in particolare alla società FINAOSTA SpA di adottare il metodo di consolidamento integrale per la valutazione delle proprie partecipazioni di controllo nonché per la redazione del bilancio consolidato con le proprie partecipate, laddove non sia in contrasto con la disciplina civilistica.

Allegato 5

Schemi di bilancio consolidato

Allegato n. 11
al D.Lgs
118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Ann o	Ann o- 1	riferimen to art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	avviamento			BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali				
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
II	I 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni			BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati				
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi				
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.9					
9	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali				
I	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				

V							
	1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1	
	a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a	
	b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b	
	c	<i>altri soggetti</i>					
	2	Crediti verso			BIII2	BIII2	
	a	altre amministrazioni pubbliche					
	b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a	
	c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b	
	d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c		
					BIII2d	BIII2d	
	3	Altri titoli			BIII3		
		Totale immobilizzazioni finanziarie					
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)					
		C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I		<u>Rimanenze</u>			CI	CI	
		Totale					
II		<u>Crediti (2)</u>					
	1	Crediti di natura tributaria					
		<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della</i>					
	a	<i>sanità</i>					
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>					
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>					
	2	Crediti per trasferimenti e contributi					
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>					
	b	<i>imprese controllate</i>				CII2	
	c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3	
	d	<i>verso altri soggetti</i>					
	3	Verso clienti ed utenti			CII1	CII1	
	4	Altri Crediti			CII5	CII5	
	a	<i>verso l'erario</i>					
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>					
	c	<i>altri</i>					
		Totale crediti					
II		<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON</u>					
I		<u>COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					
	1	partecipazioni			CIII1,2,3,	CIII1,2,3	
	2	altri titoli			CIII6	CIII5	
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
I		<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
V							
	1	Conto di tesoreria					
	a	<i>Istituto tesoriere</i>					CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>					
	2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b e CIV1c	
					CIV2 e		
					CIV3	CIV2 e CIV3	
	3	Denaro e valori in cassa					
		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente					
	4						

		Totale disponibilità liquide				
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)				
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi			D	D
2		Risconti attivi			D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)				
		TOTALE DELL'ATTIVO				

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

**Allegato n. 11
al D.Lgs
118/2011**

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		An no	An no - 1	riferim ento art.242 4 CC	riferiment o DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione			AI	AI
II	Riserve				
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	a			AII, AIII	AII, AIII
	b				
	c				
III	da capitale				
	da permessi di costruire				
	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi				
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)				
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1 per trattamento di quiescenza			B1	B1
	2 per imposte			B2	B2
	3 altri			B3	B3
	4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
	1 Debiti da finanziamento				
	a prestiti obbligazionari v/ altre amministrazioni pubbliche			D1e D2	D1
	b				
	c verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
	d verso altri finanziatori			D5	

	2	Debiti verso fornitori			D7	D6
	3	Acconti			D6	D5
	4 -	Debiti per trasferimenti e contributi				
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
	b	altre amministrazioni pubbliche				
	c	imprese controllate			D9	D8
	d	imprese partecipate			D10	D9
	e	altri soggetti				
	5	altri debiti			D12,D 13,D14	D11,D12, D13
	a	<i>tributari</i>				
	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
	c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
	d	<i>altri</i>				
		TOTALE DEBITI (D)				
		<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I		Ratei passivi			E	E
II		Risconti passivi			E	E
	1	Contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche				
	a	pubbliche				
	b	da altri soggetti				
	2	Concessioni pluriennali				
	3	Altri risconti passivi				
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)				
		TOTALE DEL PASSIVO				
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri				
		2) beni di terzi in uso				
		3) beni dati in uso a terzi				
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
		5) garanzie prestate a imprese controllate				
		6) garanzie prestate a imprese partecipate				
		7) garanzie prestate a altre imprese				
		TOTALE CONTI D'ORDINE				

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Ann o	Ann o - 1	riferimen to	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>				A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>				
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi			A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)					
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo			B6	B6
1					
0	Prestazioni di servizi			B7	B7
1					
1	Utilizzo beni di terzi			B8	B8
1					
2	Trasferimenti e contributi				
a	<i>Trasferimenti correnti</i>				
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
1					
3	Personale			B9	B9
1					
4	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>			B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>			B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>			B10d	B10d
1					
5	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
1	Accantonamenti per rischi				
6				B12	B12

1	Altri accantonamenti			B13	B13
7				B13	B13
1	Oneri diversi di gestione			B14	B14
8				B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)				
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)				
	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>				
	<u>Proventi finanziari</u>				
1					
9	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
2					
0	Altri proventi finanziari			C16	C16
	Totale proventi finanziari				
	<u>Oneri finanziari</u>				
2					
1	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>				
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
	Totale oneri finanziari				
	totale (C)				
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
2					
2	Rivalutazioni			D18	D18
2					
3	Svalutazioni			D19	D19
	totale (D)				
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
2					
4	<u>Proventi straordinari</u>			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire				
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo				E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c
e	Altri proventi straordinari				
	totale proventi				
2					
5	<u>Oneri straordinari</u>			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo				E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari				E21d
	totale oneri				
	Totale (E) (E20-E21)				
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)				
2					
6	Imposte (*)			22	22

2	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)				
7				23	23
2	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				
8					

(* Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.)